

## REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Con l' art. 28 della Legge provinciale n.5/2006 viene istituita la Consulta dei genitori (CdS) presso le istituzioni scolastiche.

L'art. 18 dello Statuto dell'Istituzione scolastica e formativa ladina (Scola Ladina de Fascia) stabilisce che:

“1. La Consulta degli studenti è costituita per la scuola secondaria di secondo grado con il compito di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita dell'istituzione. In particolare la Consulta:

- a) assicurare opportunità di confronto e scambio tra gli studenti dell'istituzione attraverso la pratica del confronto democratico;
- b) favorire la conoscenza delle opportunità offerte dall'istituzione, di discuterle e formulare proposte di miglioramento e/o di attivazione di nuove iniziative;
- c) esprimere i pareri richiesti dal Sorastant, dal Consiglio della scuola ladina (Consei de la Scola ladina) e dal Collegio dei docenti (la Radunanza di dozenc) e dal Comitato di valutazione dell'istituzione (l Comitac de valutazion) in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dalla Scola ladina de Fascia; per le materie che riguardano gli studenti l'acquisizione di tali pareri è obbligatoria.

2. La Consulta degli studenti è composta da:

- a) i rappresentanti degli studenti di ciascun Consiglio di classe della scuola secondaria di secondo grado;
- b) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio della scuola ladina (Consei de la Scola ladina);
- c) i rappresentanti degli studenti eletti nella Consulta Provinciale.

3. La Consulta degli studenti è istituita annualmente con provvedimento del Sorastant, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La Consulta elegge un presidente che costituisce il referente anche per il Sorastant.

4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno previsto dall'art. 23.

5. Le riunioni della Consulta degli studenti si svolgono al di fuori dell'orario delle lezioni. La Scola ladina de Fascia mette a disposizione della Consulta degli studenti i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessario a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

### **Art. 1 Finalità**

1. La Consulta degli studenti della Scuola ladina de Fascia, di seguito denominata Consulta, ha il compito di assicurare un confronto tra gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado della Scuola ladina de Fascia, favorendo la comunicazione attraverso la pratica del confronto democratico.

2. La Consulta esprime pareri per le materie che riguardano gli studenti in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dalla Scuola ladina de Fascia, ferme restando l'autonomia decisionale, organizzativa, di indirizzo del Consiglio dell'istituzione e, per la parte didattica, del Collegio dei docenti.

### **Art. 2 Sede**

1. La Consulta ha sede presso la Sorastanza della Scuola ladina de Fascia a Pozza di Fassa in Str. G. Soraperra,6. Per la trasmissione di atti, documenti e convocazioni può avvalersi degli uffici amministrativi della Scuola ladina de Fascia.

### **Art. 3 Composizione della Consulta**

1. Sono membri effettivi della Consulta i rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di classe, nel Consiglio della scuola ladina (Consei de la Scuola ladina) e nella Consulta Provinciale

2. Il mandato dei membri ha durata annuale fatta salva la perdita del requisito di componente di diritto.

3. Per garantire la trasparenza ed il giusto riconoscimento dell'impegno dei singoli membri è prevista la firma di presenza alle riunioni

### **Art. 4 Organi della Consulta**

1. Sono organi della Consulta l'assemblea plenaria, le assemblee per indirizzo scolastico, il Presidente.

### **Art. 5 L'assemblea plenaria**

1. Partecipano all'assemblea tutti i membri effettivi. La partecipazione di persone esterne è solo a titolo consultivo.

2. L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente oppure su richiesta motivata al Presidente da parte di almeno un quinto dei suoi componenti.

3. All'assemblea vengono presentati i progetti e le attività della Consulta formulati dai componenti e/o dal Presidente. Questi dovranno essere discussi ed in seguito sottoposti al voto dei componenti. Il voto dell'assemblea è vincolante.

4. Per l'approvazione delle proposte è necessaria la maggioranza relativa dei presenti alla riunione dell'assemblea.

#### **Art. 5 bis *Le assemblee per indirizzo scolastico***

La Consulta si articola in Consulte degli studenti per indirizzo scolastico.

Le assemblee per indirizzo scolastico sono convocate dal Presidente della consulta con le medesime modalità previste per l'assemblea plenaria (di propria iniziativa – sentito il referente - o su richiesta motivata da parte di almeno un quinto dei suoi componenti).

Il referente per indirizzo scolastico è eletto con modalità analoghe a quelle previste all'art. 10 per l'elezione del Presidente della Consulta, nel corso della prima assemblea plenaria.

#### **Art. 6 *Il Presidente***

1. Il Presidente viene eletto dall'assemblea secondo le modalità descritte nell'art. 10, risultando il candidato che ottiene il maggior numero di voti ricevuti dall'intera assemblea, presiede l'assemblea plenaria e l'assemblea dell'indirizzo di cui risulta rappresentante.

2. Le funzioni del Presidente sono di convocare e coordinare i lavori, di facilitare le attività e di moderare gli interventi dei componenti delle assemblee. Il Presidente in particolare:

- tiene i contatti con il Sorastant;
- convoca la Consulta plenaria e le assemblee per indirizzo scolastico;
- presiede le riunioni della Consulta e le assemblee dell'indirizzo scolastico nel quale è iscritto e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori e nel rispetto delle competenze previste dall'art. 18 dello Statuto;
- designa il segretario/verbalista delle riunioni;
- mantiene i contatti con il Vicepresidente che rappresenta l'altro indirizzo scolastico e garantisce la circolazione delle informazioni tra i vari indirizzi di scuola della Scola ladina de Fascia;
- prende e mantiene eventuali contatti con i presidenti delle Consulte degli studenti di altri istituti.

Il Presidente può avvalersi dei servizi di segreteria della scuola in ordine all'esercizio delle sue funzioni.

3. Ha inoltre funzione di rappresentanza nelle circostanze di convocazioni da parte di Istituzioni, Enti ed Associazioni.

4. La carica del Presidente ha durata annuale fatta salva la perdita del requisito di componente di diritto.

#### **Art. 7 *Il Vicepresidente***

1. Il Vicepresidente esercita le stesse funzioni del Presidente nel caso di sua assenza

2. Con apposita delega del Presidente, può convocare l'assemblea plenaria.

### **Art. 8 Elezione, durata in carica e ruolo del Vicepresidente**

Nella prima riunione plenaria della Consulta viene eletto il Vicepresidente che rappresenta l'altro indirizzo scolastico della Scola ladina de Fascia secondo le modalità descritte nell'art.10, risultando il candidato che ottiene il maggior numero di voti nell'indirizzo nel quale è iscritto.

Nel caso di rinuncia di un eletto, subentra chi ha riportato nell'ordine il maggior numero di preferenze nella votazione per l'elezione.

Il Vicepresidente in particolare:

- tiene i contatti con il Presidente della Consulta;
- tiene i contatti con il Sorastant per la Consulta per indirizzo scolastico in accordo col Presidente;
- collabora con la Sorastanza della Scola ladina de Fascia per favorire la conoscenza dell'offerta formativa dell'ordine di scuola da parte dei genitori degli alunni/studenti;
- raccoglie ed invia alla Consulta degli studenti della Scola ladina de Fascia le proposte di miglioramento, formulate dalla Consulta per indirizzo scolastico, relative alle competenze individuate dall'art. 18 dello Statuto.

### **Art. 9 I Segretari**

1. I due Segretari vengono eletti dall'Assemblea secondo le modalità descritte nell'art. 10.
2. Le funzioni dei Segretari sono di verbalizzare disgiuntamente le riunioni e di coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti.
3. Funge da Segretario dell'Assemblea plenaria il Segretario dell'indirizzo rappresentato dal Presidente.

### **Art. 10 Modalità di elezione degli organi della Consulta**

1. Le modalità di voto per la carica del Presidente all'interno della Consulta sono le seguenti:
  - a. hanno diritto di voto tutti i membri effettivi dell'assemblea;
  - b. il voto è segreto;
  - c. sovrintendono all'elezione due scrutatori nominati dall'assemblea. Essi non possono presentarsi candidati alle elezioni;
  - d. la votazione è ritenuta valida quando in prima convocazione partecipa la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea. Qualora questa non si dovesse raggiungere, la votazione sarà valida in seconda convocazione con maggioranza semplice (50 % + uno dei presenti).
2. Le candidature dovranno essere presentate in sede assembleare.
3. Le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche per l'elezione alla carica di vicepresidente che automaticamente diventa il rappresentante dell'altro indirizzo scolastico.

4. I due segretari sono scelti su indicazione del Presidente previa ratifica da parte dell'assemblea per alzata di mano palese.

5. Le cariche sopracitate hanno durata annuale, fatta salva la perdita del requisito di componente di diritto.

### **Art. 11 Convocazioni delle Assemblee**

1. Le assemblee della Consulta sono convocate dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei rispettivi membri.

2. Di preferenza la data sarà stabilita fin dalla seduta precedente. La convocazione deve portare data non successiva al quinto giorno precedente l'assemblea. Essa viene diramata via lettera, fax o e-mail a tutti i destinatari e deve contenere l'ordine del giorno in discussione.

3. La prima assemblea di inizio anno scolastico deve essere effettuata ordinariamente entro un mese dalla data di costituzione. Nel primo anno di attuazione, la consulta si riunisce entro il mese successivo alla approvazione del presente regolamento.

4. Il Presidente, il Vicepresidente ed i Segretari possono essere sfiduciati, osservando le stesse modalità previste per l'elezione.

### **Art. 11 bis Riunioni delle Consulte per indirizzo scolastico**

1. La Consulta dei due diversi indirizzi di scuola è convocata almeno due volte in corso d'anno scolastico prima delle riunioni dei Consigli di classe previsti con la presenza dei rappresentanti degli studenti.

### **Art. 12 Modifiche al presente Regolamento**

1. La modifica totale o parziale degli articoli del presente Regolamento è possibile attraverso il consenso generale dell'assemblea oppure mediante una votazione che richiede una maggioranza qualificata di 2/3 di tutti i componenti in prima convocazione, della maggioranza assoluta dei presenti in seconda convocazione.

### **Art. 13 Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso dell'approvazione dell'assemblea. Ad esso si vuole dare la massima diffusione all'interno dell'Istituto.